

Legge regionale 23 febbraio 2018 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

Art. 16

(Modifica dell'articolo 3 quater della legge regionale 23/2007)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 quater della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:

<<d) il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).>>.